

## Articolo 23

### Definizione della compartecipazione al costo dell'utenza

1. La Giunta Comunale, nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, determina annualmente una struttura di contribuzione da parte del Comune alla spesa sostenuta dal cittadino, prevedendo:
  - a) il budget di spesa, rispondente alle necessità rilevate, posto a carico del bilancio comunale;
  - b) la contribuzione massima a carico del Comune sulla spesa sostenuta dal cittadino, sulla base dell'I.S.E.E.
  - c) l'eventuale contribuzione minima, sulla base dell'I.S.E.E.
  - d) la struttura della contribuzione, secondo le seguenti modalità: per fasce differenziate delle quote di compartecipazione ovvero secondo il metodo della progressione lineare.
2. Ai fini della determinazione della percentuale di compartecipazione al costo dei servizi da parte dell'utenza, si utilizzano modalità di calcolo differenti a seconda della tipologia di servizio, così come specificato nell'Allegato del presente regolamento.
3. Le soglie ISEE, almeno per i servizi d'ambito, sono concordate e definite a livello d'Ambito in sede di Assemblea dei Sindaci. Entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, nel rispetto di tale disciplina generale, annualmente la Giunta provvede a deliberare e/o aggiornare le tariffe dei servizi.
4. Prima di determinare l'ammontare del contributo comunale, dovrà essere coinvolta la rete familiare, allo scopo di accertare un possibile coinvolgimento nel progetto individuale e per calibrare il medesimo nel modo più opportuno
5. La contribuzione così definita deve in ogni caso garantire la sostenibilità degli oneri da parte dell'utenza, del Comune e dei familiari.
6. A tal fine, il Comune si riserva di disporre un'istruttoria per determinare i costi medi del mantenimento e dell'assistenza delle persone con disabilità e anziane, anche acquisendo, in linea generale, le informazioni dai familiari dell'assistito.
7. In casi eccezionali e previa adeguata istruttoria, il Servizio sociale può proporre una riduzione della quota a carico degli utenti, da disporsi con provvedimento dell'Amministrazione comunale, per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali il servizio erogato costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.
8. Nel caso di indifferibilità e urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere da sé alla propria tutela, su proposta motivata del Servizio sociale, vengono predisposti gli opportuni provvedimenti.
9. Le tariffe dei servizi sono comunicate agli utenti al momento della presentazione della domanda di accesso o a seguito di presentazione di ISEE in corso di validità.